

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 4

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 19 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026))

(Bollettino Ufficiale n. 3, del 10.04.2024)

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)))

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 19/2023, è inserito il seguente:

“ *Articolo 2 bis*

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – adeguamento all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 216/2023, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'articolazione degli scaglioni dell'IRPEF stabilita dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, per l'anno d'imposta 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, è determinata sugli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 216/2023, secondo le seguenti misure, rispetto all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):

- a) per i redditi sino a 28.000,00 euro: 0,00 per cento;*
- b) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 50.000,00 euro: 1,95 per cento;*
- c) per i redditi oltre 50.000,00 euro: 2,00 per cento.”.*

Art. 2.

(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2023, è abrogato.

Art.3.

(Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.300.000,00 (ventottomilionitrecentomila/00) al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.300.000,00 (ventottomilionitrecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e

accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.